



Comune di Trevignano Romano (Prov. di Roma)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 13.10.2009

INDICE GENERALE

CAPO I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Principi generali

CAPO II

SALE GIOCHI

- Art. 4 – Sale giochi e adempimenti amministrativi
- Art. 5 – Requisiti dei locali
- Art. 6 - Distanze
- Art. 7 – Sale giochi e svolgimento dell'attività
- Art. 8 – Giochi in esercizi
- Art. 9 – Provvedimenti repressivi
- Art. 10 – Sanzioni
- Art. 11 – Disposizioni transitorie
- Art. 12 – Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATI

- Allegato A** – Requisiti delle Sale Giochi

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione;
 - DPR n. 447/1998: il “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” così come modificato dal DPR n. 440/2000;
 - SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all’intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
 - SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE: la superficie del locale accessibile dall’utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi ecc.....

Art. 2

Ambito di applicazione

1. A norma dell’art. 19 punto 8 del DPR 24.07.1977 n. 616 e dell’art. 86 del T.U.L.P.S., il presente regolamento disciplina l’apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all’intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, le forme di intrattenimento:
 - non esercitate in forma di impresa;
 - esercitate su area pubblica;
 - nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
 - non rientranti comunque nel campo di applicazione dell’art. 86 del T.U.L.P.S.

Art. 3

Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
 - libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all’art. 41 della Costituzione;
 - tutela dell’ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
 - semplificazione procedimentale mediante gli istituti dell’autocertificazione e del procedimento di cui al DPR n. 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive;
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l’imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazioni a tutela delle esigenze economiche del mercato.
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono dirette alla tutela:
 - dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività;

- del decoro artistico ed architettonico del paese;
 - del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - della quiete della collettività.
4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dell'Ufficio Attività Produttive e sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dal DPR n. 447/1998.
 5. In allegato al presente regolamento vengono individuati i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Art. 4

Sale giochi ed adempimenti amministrativi

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è soggetta a dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata da presentare al Comune Ufficio Attività Produttive.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - dati dell'impresa;
 - dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. da parte del titolare e degli eventuali soci;
 - dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica ed igienico-sanitaria;
 - planimetria in scala adeguata e relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, del rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti;
 - valutazione revisionale di impatto acustico;
 - planimetria in scala adeguata idonea ad individuare le distanze previste dall'art. 6.
3. Il subingresso senza modifiche, le modifiche non previste dal precedente comma e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 5

Requisiti dei locali

1. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
 - distanze secondo quanto previsto dall'art. 6;
 - possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, al possesso di servizi igienici;
 - adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme;
2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:
 - l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
 - l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - l'adozione di limiti numerici per l'accesso ai giochi;

- la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
 - l'obbligo di chiusura infrasettimanale;
 - l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
 - altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.
3. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990.

Art. 6

Distanze

1. La distanza minima tra ogni sala giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamenti che per specifiche ragioni di pubblico interesse necessitano di analoga tutela, è fissata in metri 50 (cinquanta) misurati per la via pedonale più breve dall'accesso della sala giochi al punto più vicino dell'edificio protetto.
2. La distanza da ulteriori luoghi sensibili può essere individuata con provvedimento della Giunta Comunale tenuto conto dell'impatto delle attività di sale giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

Art. 7

Sale giochi e svolgimento dell'attività

1. Salve le disposizioni speciali che prevedono diversi limiti, l'accesso alle attività di intrattenimento e svago nelle sale giochi non è consentito:
 - Ai minori di anni 14 se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione;
 - Ai minori di età compresa fra i 14 anni ed i 18 anni nelle ore antimeridiane se non accompagnati da persona maggiorenne legata agli stessi da rapporti di parentela, adozione e affiliazione.
2. Al fine di quanto previsto nel comma precedente l'esercente potrà richiedere l'esibizione e la consegna per la copia di idonea documentazione attestante i rapporti di parentela. La documentazione dovrà essere trattata nel rispetto delle norme sulla privacy ed il trattamento dei dati personali.
3. L'orario di apertura delle sale giochi è consentito nel rispetto della vigente ordinanza sindacale in materia ovvero, in assenza, secondo queste limitazioni:
 - di regola dalle ore 10 alle ore 23;
 - dalle ore 10 alle ore 22 per le sale giochi sottostanti civili abitazioni;
 - in orario ridotto, sulla base di specifica ordinanza sindacale, per periodi particolari, in occasione di determinati eventi, ovvero in relazione alle caratteristiche del locale.
4. I giochi installati devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti.

Art. 8

Giochi in esercizi

1. I giochi leciti possono essere installati negli esercizi previsti dalla vigente normativa nel limite massimo previsto dalla stessa.

Art. 9
Provvedimenti repressivi

1. L'attività di sala giochi viene inibita:
 - nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
 - qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tale caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
 - per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
 - per grave violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
2. L'attività è sospesa:
 - nei casi previsti dall'art. 10 del T.U.L.P.S.;
 - negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 10
Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la legge n. 689/1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 11
Disposizioni transitorie e finali

1. L'interessato che intenda aprire o ristrutturare un esercizio di sala giochi può presentare richiesta di parere preventivo al Comune Ufficio Attività Produttive.
2. Si applica in ogni caso quanto previsto nel DPR n. 447/1998.

Art. 12
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

Allegato A – REQUISITI

SALA GIOCHI

REQUISITI STRUTTURALI

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non deve essere inferiore a **3,00 metri**.

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8.

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (DPCM 215/1999 e successive modifiche ed integrazioni) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle dimensioni sonore degli apparecchi.

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie occupata dalle attrezzature di intrattenimento non potrà superare il sessanta per cento della superficie utile, cioè della superficie complessiva del locale accessibile al pubblico, esclusi i servizi igienici, i depositi, i magazzini, gli uffici ed i locali similari.

Il locale dovrà essere dotato di due servizi igienici, con relativo antibagno, distinti per sesso e conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nei locale dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l'osservanza di tale divieto.

E' ammessa attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

PRESCRIZIONI GENERALI

Dovrà essere mantenuta esposta in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti.

Dovrà essere messa a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

L'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere esposto in luogo ben visibile al pubblico.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 13/11/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N.5 DEL 5 AGOSTO 2013 AVENTE AD OGGETTO: "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO".

L'anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di Novembre alle ore 13:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	--
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI
ASSESSORE	MORICHELLI CHIARA	--
ASSESSORE	SIMEONI ALESSIA	SI

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

PREMESSO che il Comune di Trevignano Romano intende prendere atto della legge regionale del Lazio n. 5 del 5 agosto 2013 avente per oggetto: “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico”;

CONSIDERATO che il “Regolamento in materia di funzionamento e rilascio di autorizzazioni per sale giochi” approvato dal Consiglio Comunale di questo ente con atto n. 51 del 13.10.2009, essendo precedente alla norma regionale citata, presenta delle difformità in materia di distanze obbligatorie tra sale giochi ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, chiese ed altri luoghi destinati al culto nonché insediamento che, per specifiche ragioni di interesse pubblico, necessitano di analoga tutela, nonché in materia di sanzioni;

RITENUTO opportuno aggiornare la disciplina del Gioco d’azzardo patologico (GAP), secondo le prescrizioni della L.R. Lazio n. 5/2013 che all’art. 2 lo definisce come una patologia riconosciuta a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità e specifica come la patologia sia legata all’azzardo e non ad una forma di gioco in sé;

ATTESA l’importanza dei principi guida della suddetta legge regionale che si intendono acquisiti alla normativa locale e che vengono di seguito riportati:

“ Art. 4: è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto;

Art. 8 (Obblighi dei gestori delle sale da gioco):

1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.
2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro;

Art. 12 (Sanzioni):

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 7, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000,00 e 15.000,00 euro. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del Decreto Legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012.
2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 150 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri dei Responsabili di Settore, rimessi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI PRENDERE atto della legge regionale n. 5 del 5/8/2013 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, disponendone l'efficacia immediata;

DI RECEPIRE all'interno del Regolamento Comunale citato in premessa, tutte le prescrizioni della L.R. Lazio n. 5/2013 relative alle distanze da rispettare per l'apertura di sale giochi, nonché alle sanzioni, confermando quant'altro non in contrasto con la normativa di riferimento;

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione dell'urgenza sociale legata ai fenomeni in premessa descritti, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **13/11/2019**.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **13/11/2019**.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Comunale

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1432

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** attesta che in data **21/11/2019** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** il **21/11/2019**.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.